



**UNIVERSITÀ DI NAPOLI
L'ORIENTALE**

REGOLAMENTO DI ATENEO

**PER I CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RILASCIATE DAGLI OPERATORI
ECONOMICI NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO
INFERIORE A € 40.000,00, AI SENSI DELL'ART. 52 DEL D.LGS. 36/2023**

Emanato con D.R. n. 444 del 15/05/2025

Sommario

Art.1 – Definizioni.

Art.2 – Oggetto

Art.3 – Modalità e termini per lo svolgimento dei controlli a campione

Art.4 – Controlli da effettuare sulle dichiarazioni

Art.5 – Esito dei controlli

Art.6 -Trattamento dei dati personali

Art.7 – Entrata in vigore ed efficacia

Art.8 – Disposizioni finali

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intende per:

- **Codice:** il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii.;
- **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:** dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2020, anche contestuali all'istanza di partecipazione, sottoscritte dall'interessato e prodotte in osservanza delle modalità di cui all'articolo 38 del DPR 445/2020 in sostituzione delle certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza dell'interessato;
- **Responsabile Unico del Progetto (RUP):** la persona fisica responsabile di tutte le fasi preordinate alla realizzazione di un intervento pubblico, individuato ai sensi dell'art. 15 e dell'Allegato I.2 del D.Lgs 36/2023;
- **Unità Organizzativa competente:** Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento;
- **Procedura di affidamento diretto:** le procedure di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del Codice;
- **Centri Autonomi di Gestione:** i Dipartimenti ed i Centri di Gestione aventi autonomia gestionale ed amministrativa, come individuati e definiti dall'articolo 4 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- **Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE:** il Fascicolo operante presso la Banca Dati dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art 24 del Codice, che consente il controllo dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli articoli 94, 95, 98, 100 e 103 del codice in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, agli ausiliari e ai subappaltatori ed il controllo, in fase di esecuzione del contratto, della permanenza dei requisiti;
- **Enti Certificatori:** le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e gli enti privati che rilasciano attestazioni oppure sono in possesso di dati e/o informazioni idonee a comprovare l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice e/o dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice.

ART. 2 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito denominato "Codice"), definisce le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice, di importo inferiore ad € 40.000,00, oltre IVA, di competenza della Gestione Centralizzata e dei Centri di Gestione aventi Autonomia Gestionale ed Amministrativa (di seguito: *Centri Autonomi di Gestione*).
2. In particolare, formano oggetto di controllo a campione le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, come di seguito indicato:
 - di ordine generale di cui agli articoli 94 ("*Cause di esclusione automatica*"), 95 ("*Cause di esclusione non automatica*") e 98 ("*Illecito professionale grave*") del Codice;
 - di ordine speciale ai sensi dell'articolo 100 ("*Requisiti di ordine speciale*") del Codice.

ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI A CAMPIONE

1. I controlli a campione sono effettuati, secondo modalità e parametri oggettivi e imparziali.
2. Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% rispetto al numero complessivo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte dagli operatori economici risultati affidatari di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, oltre IVA, con arrotondamento all'unità superiore.

3. Resta salva la facoltà di procedere ai controlli anche al di fuori del campione. Ciascun centro di costo affidatario, la possibilità di effettuare i controlli tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire un'adeguata e completa valutazione
4. La Stazione appaltante verifica un campione di dichiarazioni sostitutive relative agli affidamenti di competenza di ciascuna Area dirigenziale e un campione di dichiarazioni sostitutive relative agli affidamenti di competenza di ciascun Dipartimento e Centro Autonomo di Gestione.
5. Sono escluse dal campione le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che siano già state oggetto di verifica da parte dell'Area Dirigenziale/Dipartimento/Centro Autonomo di Gestione, nell'esercizio della facoltà di cui al precedente comma 3.
6. I controlli a campione devono essere avviati da ciascuna Area dirigenziale/Dipartimento/Centro Autonomo di Gestione, nel corso di ogni anno solare, nei termini di seguito indicati:
 - entro il **31 luglio** per le dichiarazioni sostitutive presentate dagli operatori economici risultati affidatari di lavori, servizi, forniture nel primo semestre *(dal 1° gennaio al 30 giugno)*;
 - entro il **31 gennaio** per le dichiarazioni sostitutive presentate dagli operatori economici risultati affidatari di lavori, servizi e forniture nel secondo semestre dell'anno precedente *(dal 1° luglio al 31 dicembre)*.

Nella fase di prima applicazione, entro il 31 gennaio 2026, saranno oggetto di controllo a campione le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate ai fini degli affidamenti effettuati dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025.

7. L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avviene con sorteggio casuale effettuato dal Dirigente/Direttore di Dipartimento/Direttore dei Centri, previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base alle determinazioni del Dirigente/Direttore di Dipartimento/ Direttore dei Centri competente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.
Il sorteggio del campione è documentato con apposito verbale da conservare agli atti.
8. Il Dirigente/Direttore di Dipartimento/ Direttore dei Centri con apposita comunicazione scritta, informa il Responsabile Unico del Progetto (RUP) competente, che deve eseguire i successivi controlli determinazioni sorteggiate.
I dati e le informazioni raccolte verranno utilizzate esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Regolamento (UE) 2016/679).
9. Per la selezione casuale del campione la stazione appaltante può avvalersi di uno dei programmi per la generazione di numeri casuali disponibile sul web.
In particolare, ciascuna Area dirigenziale e ciascun Centro Autonomo di Gestione procederà a:
 - a) predisporre un elenco numerato delle Determine relative agli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000,00 effettuati nel semestre considerato; tale elenco sarà redatto attribuendo a ogni Determina un numero progressivo, secondo l'ordine cronologico determinato dalla data e dal numero di protocollazione, risultanti dal Sistema di Protocollo informatico di Ateneo;
 - b) eliminare dall'elenco così predisposto le Determine relative agli affidamenti diretti per i quali si sia già provveduto ad effettuare i controlli sulle relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti il possesso dei requisiti, nell'ambito della facoltà di cui all'articolo 2, co. 3;
 - c) quantificare il numero di affidamenti diretti per i quali occorre sottoporre a controllo le relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti il possesso dei requisiti degli operatori economici affidatari, nella misura del 10% di quelli risultanti dall'elenco di cui al punto a), al netto di quelli di cui al precedente punto b);

d) individuare il campione da sottoporre a controllo, sorteggiando casualmente i numeri identificativi delle Determine di affidamento riportati nell'elenco di cui al punto a), al netto di quelli di cui al punto b), tramite il programma di generazione di numeri casuali.

Per garantire che il campione da sottoporre a controllo sia complessivamente riferito ad operatori economici differenti, nel caso in cui risultassero sorteggiati più affidamenti disposti in favore del medesimo operatore economico, ai fini dell'individuazione del campione si terrà conto solo dell'affidamento di maggior valore e si procederà a successivi sorteggi fino a concorrenza del 10% degli affidamenti disposti nel semestre di riferimento.

10. Delle operazioni di sorteggio viene redatto apposito verbale, che viene pubblicato sul sito istituzionale.
11. Del risultato delle pratiche estratte viene data ai diretti interessati comunicazione di avvio del procedimento inerente alla verifica delle dichiarazioni sostitutive prodotte, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 241/90. La comunicazione, a firma del Dirigente/Responsabile di Centro Autonomo di Gestione competente, dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata e dovrà essere inviata anche al RUP.

ART. 4 - CONTROLLI DA EFFETTUARE SULLE DICHIARAZIONI

1. La verifica dei requisiti di carattere generale e – ove richiesti – di quelli di carattere speciale dichiarati dall'operatore economico deve essere effettuata con le modalità disciplinate dalla Delibera ANAC n. 262 del 30 giugno 2023 e i relativi Allegati.
2. Le verifiche di cui al comma 1 sono effettuate tramite la documentazione presente nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), fatta salva la necessità di consultazione diretta della Banche dati degli Enti Certificanti. Per le verifiche dei requisiti autodichiarati dagli operatori economici stranieri si rinvia a quanto previsto dall'articolo 3 punto 3.3 della predetta Delibera.

ART. 5 - ESITO DEI CONTROLLI

1. L'esito dei controlli effettuati è documentato in apposito verbale sottoscritto dal RUP e dal Responsabile dell'Unità Organizzativa competente di cui al successivo articolo 6.
2. In caso di rilevazione di presunte irregolarità, è instaurato un contraddittorio con l'operatore economico. A tal fine, ciascuna Area dirigenziale e ciascun Dipartimento / Centro, con comunicazione sottoscritta anche dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) e da inviare a mezzo posta elettronica certificata, rende noto all'operatore economico l'esito dei controlli al fine di consentire osservazioni e/o chiarimenti, assegnando un congruo termine per il riscontro, comunque non superiore a 30 giorni.
3. Nel caso in cui non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procede, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Codice, alla risoluzione del contratto (se ancora in corso), all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva (salvo non sia stata già stata svincolata), alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Ateneo per un periodo da uno a dodici mesi dall'adozione del provvedimento. Per i contratti di modesto valore, per i quali non è stata stipulata la garanzia definitiva, o per i contratti ad esecuzione istantanea, resta ferma la prevista comunicazione all'ANAC e la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento. In caso di completamento dell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante procederà alla prevista comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento dalla stessa indette per un periodo da uno a dodici mesi.
4. Il provvedimento di sospensione di cui al comma precedente è adottato dal Direttore Generale su proposta del Dirigente/Responsabile del Dipartimento/Centro competente. Il provvedimento adottato è comunicato all'operatore economico interessato, alle Aree Dirigenziali competenti alla gestione di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ai Centri Autonomi di Gestione ed all'ANAC.

ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati e le informazioni raccolte verranno utilizzate esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2023, Regolamento UE 2016/679).

ART. 7 - ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e si applicherà a tutte le procedure affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice, di importo inferiore a € 40.000,00, oltre IVA.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento interno, si applica la normativa concernente la materia con specifico riferimento al DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.